



Comune di Costa Vescovato

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2024

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri:

Cognome e Nome	Presente
1. Rube Ottavio - Presidente	Sì
2. Paoletti Marta - Vice Sindaco	Sì
3. Bertolina Filippo - Consigliere	Sì
4. Boveri Emanuela - Consigliere	Sì
5. Landini Claudia Maria Carla - Consigliere	Sì
6. Berutti Attilio - Consigliere	Sì
7. Bonadeo Federico - Consigliere	No
8. Desperati Giorgio - Consigliere	No
9. Boveri Fabio - Consigliere	Sì
10. Ricci Mattia - Consigliere	Sì
11. Bondone Alessandro - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste BELLA DAVIDE, Segretario Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica, previa verifica che il collegamento garantisca la qualità adeguata comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei partecipanti. Il Sindaco Rube Ottavio - accertata l'identità dei presenti e constatata la sussistenza del numero legale - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, con il supporto del Segretario, procede ad illustrare la proposta di deliberazione si come depositata e che si riporta di seguito come segue.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza,

di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto del 04/12/2025

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Terminata l'illustrazione e dopo un breve dibattito il Sindaco pone in votazione la proposta sì come rappresentata.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione unanime e favorevole

DELIBERA

Di approvare la ricognizione per l'anno 2024 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate **nell'allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate **nell'allegato A)**;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata e conforme votazione unanime e favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A

Elenco società partecipate con indicazione percentuali in possesso dell'ente

<i>P.IVA</i>	<i>Percentuale di Partecipazione</i>	<i>Denominazione</i>
02021740069	0,2 %	S.R.T. S.p.A.
02021850066	0,01 %	A.S.M.T. Tortona S.p.A.
01210930069	0,28 %	AMIAS Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali Scrivia S.r.l.
02104100066	2,55 %	5Valli Servizi S.r.l.
02104100066	0,87 %	GAL GIAROLO LEADER S.r.l.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to: Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
F.to: BELLA DAVIDE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1,
DELLA LEGGE 18/06/2009, N. 69**

N. del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico

Certifico io Segretario comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il 18/02/2026 all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Costa Vescovato, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: BELLA DAVIDE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale BELLA DAVIDE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/12/2025

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune di Costa Vescovato nelle forme di cui all'art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Costa Vescovato, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: BELLA DAVIDE